

AIParC Lamezia Terme
Via Timavo n. 13 Comune Lamezia Terme
Codice Fiscale 92041070795

Verbale di Assemblea straordinaria del 18 Febbraio 2024

In data 18/02/2024 presso la sala Sedna di Via Tevere n. 13 di Lamezia Terme alle 18, si è riunita, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione AIParC Lamezia Terme, (convocata con carattere d'urgenza il 10 Febbraio 2024 tramite e mail inviata alla posta elettronica di tutti i soci ai fini della modifica dello statuto che è redatto in linea con il modello predisposto dalla Rete associativa A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale A.P.S. – rete associativa, ad uso delle associazioni di promozione sociale approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.34/193 del 26 settembre 2023), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

A norma dell'art. 10.4 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor/Signora Dora Anna Rocca, che, constatato che sono presenti n. 14. soci aventi diritto al voto su n.17 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor/ la Signora Miriam Marraffa. Per motivi personali sono presenti in collegamento on line Al link di Google meet meet.google.com/fcy-wikd-dwn i seguenti soci: Miriam Marraffa (segretaria) e Armando Chirumbolo. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 3 agosto 2019, era necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. La stessa fa presente che la scadenza del 3 agosto 2019 era posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine era fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Poiché nel 2021 quando l'Ente si è costituito si rimandava comunque allo Statuto nazionale e tenendo conto del fatto che lo statuto non era stato aggiornato secondo le nuove disposizioni il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto modificato ed aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

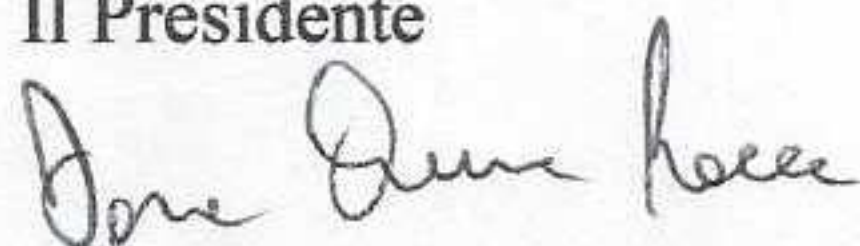
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Poiché non è stata cambiata né denominazione, né sede legale né finalità dell'Associazione tale Statuto sarà considerato valido e ne verranno stampate due copie che verranno conservate con lo Statuto originario e con il seguente verbale di avvenuta modifica. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto quest'ultimo sarà firmato anche dalla vicepresidente.

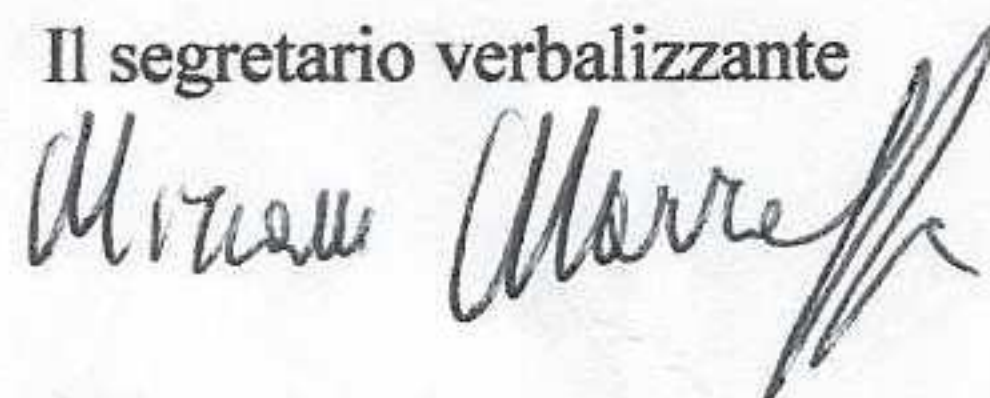
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



A. I. Par. C.
Lamezia Terme

Il segretario verbalizzante



**Soci presenti alla Assemblea straordinaria del 18 febbraio 2024 ore 18-19:00 Sala Sedna via Tevere 13
Lamezia Terme (Cz)**

SOCI PRESENTI	SOCI PRESENTI COLLEGATI ON LINE meet.google.com/fcy-wikd-dwn	SOCI CHE HANNO CONFERITO DELEGA	SOCI ASSENTI
Dora Anna Rocca Presidente <i>Dora Anna Rocca</i>		Antonella Vono Emilia Rocca Saveria Sesto	
Rosanna Volpe Vicepresidente <i>Rosanna Volpe</i>		Paolo Failla	
Antonio Marraffa <i>Antonio Marraffa</i>		Anna Maria Agapito	
Francesco Volpe <i>Francesco Volpe</i>		Monia Davoli	
Giovanna Rocca <i>Giovanna Rocca</i>		Patrizia Sinopoli	
	Miriam Marraffa (segretaria),		
	Armando Chirumbolo		
			Maria Giovanna Fusca
			Maria Luisa Praticcò
			Carlo Bonacci

AIParC Lamezia Terme
Via Timavo n. 13 Comune Lamezia Terme

Codice Fiscale 92041070795



A. I. Par. C.
Lamezia Terme

Dora Anna Rocca



STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI LAMEZIA TERME (A.I.ParC LAMEZIA TERME)

[Il presente statuto è redatto in linea con il modello predisposto dalla Rete associativa A.N.A.S. – Associazione Nazionale di Azione Sociale A.P.S.– rete associativa, ad uso delle associazioni di promozione sociale approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/193 del 26 settembre 2023]

Art. 1 - Denominazione e natura dell'Associazione

1.1 Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI (A.I.ParC LAMEZIA TERME) Lamezia Terme costituita il 17 maggio del 2021.

1.2. L' Associazione A.I.ParC LAMEZIA TERME è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro è apartitica e aconfessionale avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e successive modificazioni e integrazioni. L'associazione ha una sua autonomia decisionale e finanziaria, pur tuttavia persegue gli scopi in armonia con AIParC nazionale

Art.2 Sede, durata

2.1. L'associazione ha la sede legale nel comune di Lamezia Terme nella via Timavo n. 13 (Cz)

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, nel medesimo Comune, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 Finalità

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA LAMEZIA TERME (A.I.ParC. Lamezia Terme) è un'associazione culturale senza scopi di lucro, apartitica che persegue i suoi scopi senza distinzione di etnia, lingua, religione e opinioni politiche. L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, morale, relazionale, economico, artistico, turistico, politico, tecnologico, ecc. del Territorio attraverso la creazione di eventi finalizzati alla realizzazione, alla pratica, alla valorizzazione, alla diffusione di iniziative e servizi della storia, dell'ambiente, della cultura, delle scienze, delle arti, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, ecc. su tutto il territorio nazionale, e può avvalersi a tal fine della collaborazione di altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Art.4 Le attività dell'associazione

4.1 L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017: lettere d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4.2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

4.3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

4.4 L'Associazione si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico, articolato in Dipartimenti: Il Comitato Scientifico ha compiti di studio, ricerca, analisi, valutazione e verifica delle attività Territoriali.

4.5 Lo strumento operativo dell'Associazione sono eventi culturali, attraverso cui l'A.I.PARC. Lamezia Terme promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, iniziative storiche, scientifiche, culturali, artistiche, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione e promuove ed organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze,

concorsi, premi, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà attività informativa, letteraria, artistica, musicale, ecc. attraverso social, uso di internet e mail, posta elettronica, pec, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

5.1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

5.2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 Interventi in concertazione

6.1 L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 7 Soci

7.1. Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto. Possono essere Soci dell'Associazione uomini e donne che abbiano raggiunto la maggiore età, residenti o domiciliati nel territorio italiano, in possesso di titolo di studio di scuola media superiore e/o universitario, cultura, capacità o idoneità che consentano lo svolgimento delle attività indicate nei commi precedenti; tale idoneità può essere desunta da concrete attività, dimostrate attraverso idonea documentazione, svolte nella vita sociale, culturale, scientifica, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l'attitudine al raggiungimento dei fini dell'Associazione, di cui all'art.3. Anche donne o uomini di nazionalità non italiana possono essere Soci, purché residenti o domiciliati nel territorio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi. Possono essere soci sostenitori soggetti che offrano all'Associazione beni mobili, immobili, valori o altro.

7.2. Il numero dei soci è illimitato

7.3 Sono soci onorari: I Soci che diano all'Associazione un eccellente contributo di attività in ordine ai fini che le sono propri, possono essere nominati Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza assoluta (50%+1) dei Soci iscritti e per delibera dell'Assemblea; I Soci Onorari hanno tutti i diritti ed i doveri dei Soci effettivi.

Art. 8 AMMISSIONE, OBBLIGHI, ESPULSIONE, DIMISSIONI

a) L'ammissione a Socio dell'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta avanzata per iscritto da un Socio effettivo che se ne dichiara garante, dopo attento riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art. 6; la delibera viene annotata sui libri sociali e precisamente sul Registro dei verbali e nel Registro dei Soci. Dalla data di tale delibera decorre l'anzianità del Socio.

b) L'anno sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre

c) Ogni Socio è tenuto a versare annualmente all'Associazione, entro il 31 gennaio, una quota, nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo; oltre tale termine il Socio che versi la quota entro il 31 marzo è tenuto a versare i diritti di mora.

d) Nel caso in cui il socio non sani la morosità entro il 31 marzo e versi la quota oltre tale data ed entro il 30 giugno, perde il diritto all'elettorato attivo e passivo;

e) viene considerato dimissionario il socio che non versi la quota oltre il 30 giugno, con conseguente delibera di decadenza da parte del Consiglio direttivo del Centro di appartenenza territoriale.

f) Il Socio può essere espulso dal Collegio dei probiviri per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità dell'Associazione.

g) Avverso il provvedimento di espulsione il socio può ricorrere, avverso il provvedimento all'Assemblea dei soci.

- h) Il Socio ha diritto a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo del Centro di appartenenza le proprie dimissioni dall'Associazione; le dimissioni vanno presentate entro il 30 gennaio dell'anno sociale in corso. Trascorso tale termine il socio dimissionario è tenuto al versamento della quota relativa all'anno sociale in corso.
- i) È automaticamente considerato dimissionario il Socio onorario che, per due anni consecutivi, non abbia partecipato ad alcuna attività associativa.
- j) La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e irripetibili.

Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio Direttivo
- d) L'Assemblea dei soci
- e) Il Revisore dei Conti
- f) Il Collegio dei probiviri (da nominare solo in caso di necessità)
- g) Organo di controllo quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Arti 10 - II PRESIDENTE

10.1 Rappresenta l'Associazione ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

10.2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente cui può conferire delega di firma.

10.3. Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

10.4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

10.5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

10.6 Per la candidatura alla carica di Presidente il Socio deve avere ricoperto ruoli significativi all'interno dell'associazione;

10.7. Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario esecutivo che non ha voto deliberativo.

Art. 11 - II CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

-Presidente

-Vice Presidente

-Segretario

Il Consiglio Direttivo:

11.2. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di undici membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

11.3. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.

11.4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

11.5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
- d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;

- e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
- f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
- j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
- k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
- l) Elaborazione del Codice etico.
- m) Proposta quote sociali

11.6. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro quindici giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta dal Presidente Territoriale con avviso scritto, da inviarsi ai Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto da dieci a 7 giorni.

11.7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.8. I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

11.9 Si avvale della consulenza delle Commissioni Legislazione, Organizzazione e/o del Comitato Scientifico, in relazione alle decisioni da assumere. Nomina i componenti del Comitato Scientifico e delle Commissioni. Approva, previa valutazione del Comitato Scientifico, i Progetti proposti;

Art. 12. Il Vicepresidente

12.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 13. Il Segretario del Consiglio Direttivo

13.1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art 14. Il Tesoriere

14.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art 15. Il collegio dei probiviri o Commissione Disciplina

15.1. La Commissione Disciplina viene nominata dall'assemblea dei soci quando necessario, ed è composta da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica per quattro anni.

15.2. La Commissione Disciplina vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere.

15.3. La Commissione Disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

Art. 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti

16.2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

16.3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.

16.4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

16.5. Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulla determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi;
- ratifica di provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo con carattere di urgenza
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

16.6. Quale Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

16.7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

16.8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

16.9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.

16.10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

16.11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

16.12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

16.13. Nel computo degli aventi diritto a partecipare all'assemblea si deve tener conto del numero dei Soci effettivamente paganti, alla data del 31 marzo dell'anno in corso; nell'ipotesi di mancato versamento delle quote sociali entro il 31 marzo, non può esprimere il proprio consenso in relazione alle deliberazioni all'OdG e perde il diritto all'elettorato attivo e passivo.

16.14. La partecipazione dei Componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altro Socio in regola con il pagamento della quota associativa entro il 30 giugno - il quale non può avere più di tre deleghe;

Art. 17 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

17.2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.3. L'associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;

- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Beni mobili e immobili di proprietà;
- h) Eccedenze degli esercizi annuali;
- i) Fondo di riserva;
- j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- k) Attività commerciali e produttive marginali;
- l) Quote sociali.

17.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

17.5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 -1 L'amministrazione patrimoniale dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, sotto il controllo dell'Assemblea che si avvale dell'opera del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere richiesti eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale. I Consigli Direttivi uscenti consegnano la documentazione contabile, ai nuovi Consigli entro 30 giorni dall'insediamento degli stessi. Il rendiconto consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione della rispettiva Assemblea entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo per ogni esercizio (1° gennaio – 31 dicembre) redatto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione della rispettiva Assemblea entro il 30 dicembre dell'anno in corso.

18.2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 19 - ELEZIONI

- a) Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale e in possesso dei requisiti, possono candidarsi a qualunque carica, anche per due mandati consecutivi, ad eccezione dei candidati al Collegio dei Probiviri. Chi è stato rieletto nella stessa carica per due mandati consecutivi, scaduti i due mandati per potersi candidare alla stessa carica, devono trascorrere tre anni;
- b) Le candidature a qualunque carica devono essere convalidate dalla Commissione Legislazione che si esprime sulla loro regolarità; i requisiti e i titoli indicati nel curriculum, da documentare, devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature.
- c) Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- d) L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti; viene eletto chi ha ottenuto il maggiore numero di voti, in caso di ex equo prevale chi ha maggiore anzianità.
- e) Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea sceglie il metodo di votazione.
- f) Per l'elezione delle cariche, il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale presieduta dal Responsabile della commissione Legislazione o da un socio che abbia i requisiti (Laurea in giurisprudenza) e composta da un segretario e da 2 scrutatori, scelti dal Consiglio Direttivo tra i soci che ne abbiano i requisiti (regolarità del versamento della quota sociale) e ne facciano richiesta.
- g) I ricorsi avverso i risultati elettorali vanno presentati al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 20 - SANZIONI

20.1 La decadenza di cui all'art.8 comma d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e registrata nei Libri sociali.

20.2 I Soci che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità dell'Associazione o che abbiano violato le norme del presente Statuto o del Regolamento, sono sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione
- b) sospensione
- c) espulsione.



20.3 I provvedimenti disciplinari vengono presi dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento assunto il socio può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

20.4 Il Consiglio Direttivo in prima istanza e l'Assemblea dei soci in ultima istanza decidono nel caso il provvedimento di sanzione riguardi un componente del Collegio dei Probiviri.

20.5 Il Consiglio, Il Collegio dei Probiviri e l'Assemblea, per quanto di loro competenza, decideranno secondo diritto, applicando quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO

21.1 L'Associazione è sciolta dal Consiglio Direttivo allorché vengano meno i presupposti richiesti dal presente Statuto. In qualunque caso di paralisi dell'attività, dovuta a qualunque causa, ivi comprese la carenza, l'assenza o le dimissioni di più componenti, i probiviri nominano un Commissario; il Commissario ha pieni poteri, amministra temporaneamente la Sezione e conclude tutte le procedure volte al rinnovo delle cariche sociali - sussistendone i requisiti - entro sei mesi dalla sua nomina.

Art. 22 - IL COMITATO SCIENTIFICO:

22.1 È l'organo consultivo dell'Associazione,

è costituito da:

-Presidente

-V. Presidente

-Segretario

-Direttori dei Dipartimenti

22.2 Il COMITATO è articolato in Dipartimenti a partire da un minimo di tre. I Dipartimenti sono suddivisi in aree: Storia, Arte, Cultura, Scienze, Comunicazione, Legalità, Giovani.

I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati sulla base di specifiche competenze e titoli. I componenti possono essere anche esterni all'Associazione. I Dipartimenti hanno compiti di studio, ricerca, analisi, verifica, valutazione, proposta. I Dipartimenti hanno facoltà di confronto e interazione trasversale.

Art. 23 ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

23.1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

23.2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

23.3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

23.4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

23.5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

23.6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

23.7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 Convenzioni

24.1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 Regolamento interno

25.1. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 26 Il Revisore legale dei conti

26.1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 27 Organo di controllo

27.1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.

27.2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

27.3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

27.4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.

27.5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

27.6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

27.7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

27.8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 28 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

28.1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 29 Privacy e GDPR

29.1. I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

29.2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art. 30 I Libri sociali

30.1. L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

30.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

30.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

30.4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 31 Disposizioni finali

31.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 32

32.1 Il presente statuto entra in vigore il 17 maggio 2021 per AiparC Lamezia Terme.

La modifica allo Statuto originale entra in vigore il 18/02/2024.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Presidente **A. I. Par. C.**

VicePresidente

Segretaria



[Signature]
Lamezia Terme

[Signature]

[Signature]
Miziam Marraffa